



**STUDIO DALL'OSSO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Dr. Alberto Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Dr. Giorgio Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

**IVA. Reverse charge. Dal 1 gennaio 2015 si applica anche ad altre attività.**

----- O o O -----

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità, dal primo gennaio 2015, la procedura del "reverse charge" o meglio inversione contabile, ora prevista dall'art. 17 c. 6 lettera a), del D.P.R. 633/72, e applicata alle prestazioni di servizi nell'ambito dell'edilizia viene esteso, per effetto dell'introduzione della lettera a-ter) del c. 6 dell'art. 17 ad altre attività.

Le attività che saranno assoggettate alla suddetta procedura sono:

- **prestazioni di pulizia;**
- **prestazioni di demolizione;**
- **prestazioni di installazione di impianti;**
- **prestazioni di completamento di edifici.**

Non importa che detta attività sia svolta occasionalmente da soggetti che svolgono abitualmente altre attività e non importa il codice ATECO dichiarato dai prestatori. Chi esercita le attività descritte dovrà applicare le nuove norme consistenti nel non indicare in fattura l'IVA e trascrivere, sulla fattura stessa, la seguente indicazione: ***prestazione senza l'applicazione dell'IVA ex. art. 17 c. 6 lettera a-ter) del D.P.R. 633/72. Inversione contabile.***

Si rammenta che coloro i quali ricevano fatture relative alle descritte prestazioni con indicazione dell' IVA, non dovranno pagare l'imposta erroneamente indicata in fattura, in quanto non avranno diritto di portarla in deduzione. Le fatture scorrette devono essere rifiutate e si deve esigere l'emissione di fatture senza l'applicazione dell'IVA come descritto.

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento.

Imola, 24 dicembre 2014

**STUDIO DALL'OSSO**